LOTTO 3 – POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE "D&O" E RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE "E&O"

CODICE CIG: 8063379ED6

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi ... 4
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto ... 5
Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia ... 5
Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi ... 5
Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato ... 6
Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa ... 6
Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto ... 7
Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto ... 7
Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole ... 7
Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica ... 7
Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro ... 8
Art. 12 - Ripartizione del danno ... 8
Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto ... 8
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto ... 8
Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore ... 9
Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto ... 9
Art. 17 – Subappalto ... 9
Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore ... 9
Art. 19 – Garanzia definitiva ... 9
Art. 20 – Trattamento dei dati personali ... 10
Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento ... 10
Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa ... 10
Art. 23 - Comunicazioni ... 11
Art. 24 - Definizione delle controversie ... 11
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari ... 11
Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento ... 12
Art. 27 - Clausola di legalità ... 12
Art. 28 - Norme di chiusura ... 13
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE "E&O" ... 14
Art. 1 – Definizioni ... 14
Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione ... 18
Art. 3 – Estensione di garanzia ... 19
Art. 4 – Esclusioni ... 22
Art. 5 – Altre assicurazioni ... 24
Art. 6 – Richieste di risarcimento correlate ... 24
Art. 7 – Circostanze ... 24
Art. 8 – Richieste di risarcimento fraudolente ... 25
Art. 9 – Costi di difesa ... 25
Art. 10 – Massimale ... 26
Art. 11 – Franchigia ... 26
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE "D&O" ... 27
Art. 1 – Definizioni ... 27
Art. 2 – Costituzione o acquisizione di nuove società controllate ... 32
Art. 3 – Oggetto dell'Assicurazione e principio "claims made" ... 32

Art. 4 – Altre assicurazioni **35**
Art. 5 – Richieste di risarcimento correlate **35**
Art. 6 – Controllate estere **35**
Art. 7 – Costi di difesa **35**
Art. 8 – Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione **36**
Art. 9 – Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro **37**
Art. 10– Eredi, patrimonio, rappresentanti legali e coniugi **37**
Art. 11 – Responsabilità civile per beni comuni **38**
Art. 12 – Esclusioni **38**
Art. 13 – Massimale **38**
Art. 14 – Franchigia **39**
Art. 15 – Responsabilità per illegittima costituzione societaria **39**
Art. 16– Denuncia di sinistro **39**
Art. 17– Offerta pubblica di titoli **39**
Art. 18– Difesa e transazioni **40**
Art. 19–Surroga e recuperi **40**
Art. 20 – Periodo di osservazione **41**
Art. 21 – Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Dirigenti, Sindaci o altri organi aziendali cessati **41**
Art. 22 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede **41**

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
   c) Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   d) La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
   e) La legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
   f) Il D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
   g) La legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
   h) Le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto con il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del codice civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a) Il presente capitolato speciale di appalto
   b) L'offerta tecnica dell'appaltatore;
   c) L'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Durata della polizza, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

1. La durata dell'appalto è di tre anni decorrenti dalle ore 24.00 del:
   a) 31.07.2020 per la polizza di responsabilità civile professionale "E&O" (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie per la conclusione della presente procedura);
   b) 31.07.2020 per la polizza di responsabilità civile "D&O" (salvo eventuali proroghe tecniche necessarie per la conclusione della presente procedura).

   La scadenza annuale è posta al 31.07.
2. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale tramite comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza.
3. L'appaltatore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare nel caso di cui sopra l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza.
4. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.
5. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
6. I pagamenti saranno effettuati direttamente all'appaltatore da parte del Contraente, senza l'intervento di alcun intermediario (formula "franco provvigioni").

Art. 4– Obblighi a fornire i dati sull'andamento dei rischi

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso entro 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l'appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
   - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
   - la data di accadimento dell'evento;
   - la data della denuncia;

- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  . sinistro agli atti, senza seguito;
  . sinistro liquidato, data, totale somma liquidata;
  . sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'appaltatore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
3. L'appaltatore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere con l'Amministrazione che la stessa ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 5– Obblighi a carico dell'Assicurato

1. L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di validità della polizza o durante il periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC - informandolo di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

Art. 6– Coassicurazione e delega - Raggruppamento d'impresa

1. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola delegataria.
2. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
3. La delega assicurativa è assunta dalla compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).
3. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In caso di diminuzione del rischio l'assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Revisione dei prezzi e di altre clausole

1. Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'appaltatore può segnalare allo stesso il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio, previsti dal precedente articolo 8, e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Le eventuali modifiche devono essere apportate per iscritto.

Art. 10–Clausola di recesso e proroga tecnica

1. In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 9, l'appaltatore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'articolo 9, presentata dall'appaltatore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrente dalla scadenza o cessazione.

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui al presente articolo e dal precedente articolo 9 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 9 dalla ricezione della citata dichiarazione.
5. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 5 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 11 – Recesso a seguito di sinistro

1. La Società ed il Contraente potranno esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni antecedenti al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
2. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime o migliorative condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30(trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 12 - Ripartizione del danno

1. Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transizione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'appaltatore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Il Contraente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Contraente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. Il Contraente si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Contraente.

Art. 17 – Subappalto

1. Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 19 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Contraente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto.".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 l'appaltatore autorizza sin d'ora il Contraente al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, è facoltà delContraente provvedere a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Contraente procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.

Art. 22 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 21, il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
   a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
   b. ingiustificata sospensione del servizio;
   c. subappalto non autorizzato;
   d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
   e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Contraente presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Contraente stesso, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Contraente;
i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Contraente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Contraente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il Contraente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Contraente.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 23 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata all'impresa appaltatrice al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 24 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'impresa assicuratrice, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Sviluppo S.p.A.(...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A. (...).".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 26 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale(https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 27 - Clausola di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'impresa appaltatrice si impegna a segnalare tempestivamente a Trentino Sviluppo S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'impresa appaltatrice inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 28 - Norme di chiusura

1. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
2. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
3. L'impresa appaltatrice, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE "E&O"

Art. 1 – Definizioni

1. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

   Assicurato

   Si intende:

   - il contraente o ogni Società controllata, compresi tutti gli uffici, le aree ed i distaccamenti di cui si compone;
   - qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del Contraente o di ogni Società controllata;
   - qualsiasi dipendente, da intendersi come ogni persona – compresi gli Amministratori – che partecipi alle attività dell'Assicurato, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con l'Assicurato medesimo;
   - qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando sia vincolato da un contratto sottoscritto con il Contraente o una Società controllata e operi sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente o di una Società controllata ma soltanto quando svolgano servizi professionali in dette qualità;
   - il CRAL di Trentino Sviluppo S.p.A. e le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico dell'Assicurato stesso;

   Per assicurato si intende anche qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del Contraente o di ogni Società controllata o di qualsiasi dipendente.

   Attività professionali

   Si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'Assicurato in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'Assicurato, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza. Rientrano in ogni caso nella definizione di "attività professionali":

   - esecuzione e svolgimento di compiti e funzioni di Business Innovation Center e Parco Scientifico e Tecnologico, anche attraverso la prestazione di servizi;
   - acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di compendi immobiliari, la locazione, anche finanziaria, e la gestione di immobili, nonché l'acquisizione di impianti, macchine ed attrezzature destinati ad attività economiche e di aree destinate all'insediamento e all'utilizzo per tali attività; - assunzione di incarichi e svolgimento di attività nei settori previsti dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs.1 dicembre 1997 n. 468, anche in qualità di "agenzia di promozione di lavoro e di impresa" ai sensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e ss.mm., esclusa qualsiasi attività "manuale"
   - sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico trentino;
   - promozione di servizi di informazione, di documentazione e di stimolo alla internazionalizzazione;
   - prestazione di servizi di supporto alla Provincia;
   - organizzazione di corsi di formazione;
   - attività di supporto, di assistenza e di informazione nell'accesso alle opportunità di ricerca per l'innovazione tecnologica e per le opportunità di finanziamento;

- servizi di animazione territoriale e produzione di beni e servizi di utilità collettiva di supporto allo sviluppo
locale;
- promozione dell'uso di macchinari e strumentazioni tecnologiche;
- promozione, informazione, propaganda, pubblicità e assistenza per la conoscenza e la valorizzazione del Trentino e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo;
- gestione, promozione e difesa del marchio "Trentino" disciplinandone l'impiego da parte di enti,associazioni, aziende alle quali sarà concesso l'utilizzo del marchio;
- promozione e coordinamento di attività, iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse per il turismo, anche in collaborazione con altre aziende, enti ed associazioni locali;
- promozione, coordinamento, sostegno e/o gestione di attività relative alla prenotazione e/o commercializzazione di prodotti, servizi e pacchetti turistici.
- promozione e sviluppo di iniziative innovative nei settori dell'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili, della gestione del territorio e delle tecnologie ambientali;
- promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo di filiere produttive e distretti volti a valorizzare e potenziare attività economiche del territorio trentino e delle sue imprese;
- gestione del patrimonio immobiliare e degli impianti produttivi;
- valutazioni tecnico peritali;
- sviluppo e progettazione, direzione dei lavori e contabilità relative a interventi di: manutenzione ordinaria,
straordinaria, nuova costruzione e infrastrutturazione anche di aree industriali, ristrutturazione e ampliamento,esclusa ogni attività “manuale”
- verifica dei documenti per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare esistente;
- R.U.P., Responsabile Unico del Procedimento.

Atto

Si intende qualsiasi errore professionale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diffamazione ovvero qualsiasi azione dolosa/fraudolenta del dipendente.

Azioni dolose/fraudolente del dipendente

Si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un dipendente non condonata, né espressamente né implicitamente, e tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una Società controllata.

Computer virus

Si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

Costi di difesa

Si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, consulenze tecniche,liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi richiesta di risarcimento.

Danni

Si intende qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Ulteriormente rientra nella definizione di danno qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di

un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dall'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato o del Contraente.

Danno a cose

Si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso. Sono ricompresi anche i danni ad animali.

Danno alla persona

Si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

Dipendente

Si intende ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con il Contraente.

Ulteriormente si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal Contraente o ogni Società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

Documenti

Si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.

Errore professionale

Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi assicurato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo saranno considerati errori professionali, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della riservatezza, privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle attività professionali.

Perdite pecuniarie

Si intendono danni, costi di difesa, spese per il ripristino della reputazione, spese per la perdita di una persona chiave ed ogni altro pagamento effettuato dall'Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

Non rientrano nella definizione di perdite pecuniarie e sono esclusi pertanto dalla copertura assicurativa:

- tasse e imposte;
- danni di tipo non compensativo;
- multe o sanzioni di qualunque natura inflitte all'Assicurato;
- i costi e le spese connesse all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
- salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti;
- qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una richiesta di risarcimento.

Periodo di osservazione

Si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione alla Società di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un atto commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

Premio

Si intende la somma dovuta dal Contraente alla Società nell'ambito del contratto di assicurazione.

Richiesta di risarcimento

Si intende qualsiasi richiesta scritta oppure procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di danni a seguito di atti.

Responsabilità da servizi internet

Si intende qualsiasi effettivo o asserito errore professionale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale o atto diffamatorio traente origine da:

- l'operatività di un sito internet, intranet o extranet;
- servizi di email o di trasmissione elettronica di documenti;
- trasmissione senza dolo di computer virus.

Sistema di sicurezza

Si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. Sistema di sicurezza si intendono altresì firewall, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di password o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati.

Società

L'impresa assicuratrice.

Società controllata

Si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Società controllate:

- abbia il controlla della composizione dell'organo di amministrazione;
- abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea;
- detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.

La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli atti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una società controllata della Contraente.

Spese per il ripristino della reputazione

Si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

Spese per la perdita di una persona chiave

Si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell'Assicuratore, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il periodo di validità della polizza di ogni amministratore, sindaco, dirigente o di ogni dipendente avente funzioni di direzione e/o controllo del Contraente nonché di ogni altra persona chiave dal Contraente espressamente indicata in polizza.

Terzi

Si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di terzi non include: un assicurato oppure un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato.

Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

Si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione

1. L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati e comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
2. L'Assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente non ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto (anche per il tramite dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento) il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.
6. Le seguenti clausole si riferiscono a qualsiasi sinistro avanzato ai sensi della presente polizza e che corrisponda a tutti i termini e condizioni della stessa:
   a. Responsabilità civile professionale
      La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi errore professionale commesso dall'Assicurato, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:
      - perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi;
      - mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità pubbliche;
      - certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (Legge n. 447/95 e s.m.i.);
      - multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per errore professionale imputabile all'Assicurato.
   b. Danni a cose e/o danni alle persone
      La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato a seguito di richiesta di risarcimento avanzata per danni a cose e/o danni alle persone direttamente derivanti da errore professionale commesso dall'Assicurato, con un sottolimite di 5.000.000,00 euro per sinistro.
   c. Interruzioni o sospensioni di attività di terzi
      La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi derivante da un errore professionale di un Assicurato.
   d. Proprietà intellettuale

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.

e. Diffamazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.

f. Azioni dolose/fraudolente del dipendente
Fermo quanto sopra, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per azioni dolose/fraudolente di qualsiasi dipendente.

g. Costi di difesa
La Società ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'art. 1917 del Codice Civile, i costi di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata.

Art. 3 – Estensione di garanzia

1. Quali benefici aggiuntivi della copertura e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

a. Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate
La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà estesa ad ogni Società controllata costituita o acquisita dall'Assicurato durante il periodo di validità della polizza a condizione che detta Società controllata:
- svolga le medesime attività professionali preventivamente notificate alla Società e oggetto della presente polizza;
- abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato;
- non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei Paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale.

Qualora la Società controllata costituita o acquisita non soddisfi le condizioni di cui sopra, l'Assicurato potrà richiedere l'inclusione di tale Società controllata nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'Assicurato di modificarne i termini e le condizioni.

b. Smarrimento di documenti
In relazione a documenti di terzi di cui un Assicurato è legalmente responsabile e che, durante il periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di attività professionali, saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali documenti, fermo restando che:
- lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i documenti sono in transito oppure custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;
- i documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;

- l'ammontare di qualsiasi richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura della Società con il consenso dell'Assicurato.
- la Società non sarà tenuta al pagamento per qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimite di 150.000,00 euro per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia.

c. Comparizione

Per qualsiasi persona che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- 500,00 euro per qualsiasi titolare, socio o amministratore assicurato;
- 250,00 euro per qualsiasi dipendente.

Alla presente estensione non si applicherà alcuna franchigia.

d. Spese per il ripristino della reputazione

La Società rimborserà le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimite di 50.000,00 euro per sinistro per anno e non si applicherà alcuna franchigia.

e. Perdita di una persona chiave

La Società rimborserà all'Assicurato le spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il periodo di validità della polizza.

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimite di 100.000,00 euro per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna franchigia.

f. Responsabilità per servizi internet

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per responsabilità per servizi internet.

g. Violazione di sistemi di sicurezza di rete

La Società si obbliga a tenere indenne qualsiasi Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata in conseguenza di un errore professionale commesso dall'Assicurato e risultante in un mancato funzionamento di sistemi di sicurezza.

h. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del Codice Civile, la Società rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore professionale a condizione che:

- la Società sia stata tempestivamente informata per iscritto durante il periodo di validità della polizza o il periodo di osservazione di tale errore professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- la Società sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre danni di importo superiore traenti origine da una richiesta di risarcimento;
- l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società;

- tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato.

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimite di 250.000,00 euro e non si applicherà franchigia.

i. Joint venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da attività professionali rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

La Società potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint venture, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint venture.

j. Periodo di osservazione

Se ciascuno della Società o dell'Assicurato recede dal presente contratto o decide di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un periodo di osservazione di 12 mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso l'Assicurato avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 90 giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta) al suddetto periodo 12 mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo.

Qualora il Contraente decida di acquistare il periodo di osservazione dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il Contraente non avrà diritto al periodo di osservazione qualora il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato o la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.

k. Decreto Legislativo n. 81/2008

L'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- datore di lavoro e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

l. Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate alla Società ai sensi di polizza nei 5 anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette richieste di risarcimento si riferiscano ad atti verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- per i primi tre anni previo pagamento di un importo pari al 100% di un'intera annualità di premio;
- per i successivi due anni previo pagamento di un importo pari al 50% di un'intera annualità di premio.

La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora la Società abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.

La garanzia prestata dalla Società nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al massimale, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'estensione di garanzia e dal numero di richieste di risarcimento.

Art. 4 – Esclusioni

1. L'Assicurazione non è prestata per le perdite pecuniarie connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento:
   a. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;
   b. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, la Società avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di perdite pecuniarie in relazione a tale richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia azioni dolose/fraudolente del dipendente;
   c. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di attività professionali a favore di tali enti;
   d. traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti;
   e. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra, atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità, ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;
   f. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
      - disponibilità di fondi;
      - proprietà immobiliari o personali;
      - beni e/o merci;
      - qualsiasi forma di investimento
      che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere;
   g. traente origine da, basata su o attribuibile a effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche;
   h. traente origine da, basata su o attribuibile a guasto meccanico, guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o blackout, oppure guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione, a meno che tale guasto derivi da un errore professionale commesso da un Assicurato;
   i. traente origine da, basata su o attribuibile a la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di agenti inquinanti, oppure qualsiasi ordine o richiesta volti a ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare agenti inquinanti, oppure reagire a o valutare gli effetti di agenti inquinanti.

Per agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti;

j. traente origine da, basata su attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
k. traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale;
l. derivante, ai sensi delle vigenti normative europee, da vizi dei prodotti venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione o di servizi in genere, fatta esclusione per il software fornito dall'Assicurato. Questa esclusione non è applicabile alla consulenza fornita dall'Assicurato in connessione con la vendita o fornitura dei suddetti beni o prodotti durante lo svolgimento dell'attività professionale assicurata;
m. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo. Oppure ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di attività professionali, tranne il caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un errore professionale di un Assicurato;
n. presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento;
o. traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di attività professionali;
p. presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
q. se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo;
r. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;
s. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione;
t. traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:

- ferroviario, con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme;
- opere portuali ed aeroportuali (ad eccezione del design d'interni nei terminal, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi);
- ponti, tunnel (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile);
- dighe;
- chimico, petrolchimico e nucleare;
- impianti di produzione energia (ad eccezione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica);

u. traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.

Art. 5 – Altre assicurazioni

1. Se sul medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Art. 6 – Richieste di risarcimento correlate

1. Qualsiasi richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile al medesimo atto o a più atti collegati o continuati o ad atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti, sarà considerata come un'unica richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.
2. Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare alla Società una richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si base una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata o in qualsiasi modo riconducibile ad un atto identico o correlato ad un altro atto dal quale è derivata una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima richiesta di risarcimento è stata notificata alla Società.

Art. 7 – Circostanze

1. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza o il periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
   - il contestato, supposto o potenziale atto;
   - il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale atto;
   - i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento;
   - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
2. Le eventuali richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti

il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

4. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

Art. 8 – Richieste di risarcimento fraudolente

1. Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e la Società avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le perdite pecuniarie e tutti i premi si intenderanno pienamente acquisiti dalla Società e non rimborsabili.

Art. 9 – Costi di difesa

1. La Società ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi richiesta di risarcimento, nominando, previo benestare dell'Assicurato, legali e tecnici. La Società ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di massimale non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi della Società nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.
2. La Società assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i costi di difesa e le spese per il ripristino della reputazione resi necessari a seguito di una richiesta di risarcimento presentata contro l'Assicurato. La Società, tuttavia, non assumerà alcun costo di difesa o spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.
3. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. Saranno indennizzabili a titolo di perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i costi di difesa autorizzati per iscritto dalla Società, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione della Società non può essere negata senza ragione, a condizione che alla Società sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
4. La Società potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Società per tutte le perdite pecuniarie riferibili a tale richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale la Società avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la richiesta di risarcimento, sommato ai costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dalla Società e al netto dell'eventuale scoperto e della franchigia applicabile.
5. Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del Codice Civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a

qualsiasi richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; fornire alla Società le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della Società in base alla presente polizza.

6. Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una richiesta di risarcimento, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. La Società avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire alla Società, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo.
7. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dalla Società sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società. La Società si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi dipendente tranne nel caso di una richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa ad atti od omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del dipendente.

Art. 10 – Massimale

1. Il massimale costituisce la massima somma risarcibile dalla Società in base alla presente polizza. I sottolimiti e le estensioni di copertura sono parte del massimale e non in aggiunta ad esso. Il massimale per il periodo di osservazione è parte del massimale per il periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale della Società in base alla polizza.
2. L’ammontare viene stabilito in 7.500.000,00 euro e rappresenta l’importo complessivo massimo che l’Assicuratore deve versare per qualsiasi danno subito ai sensi di questa polizza, indipendentemente dal numero di sinistri presentati o dai danni subiti da un Assicurato.

Art. 11 – Franchigia

1. La Società risponderà unicamente delle richieste di risarcimento che superano l'ammontare della franchigia che deve intendersi assoluta.
2. Alla presente polizza si applica una franchigia frontale pari ad Euro 40.000,00 per ogni richiesta di risarcimento.
3. Ai costi di difesa non si applica alcuna franchigia.
4. La franchigia è a carico del Contraente e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di franchigia sarà applicato alle perdite pecuniarie derivanti da tutte le richieste di risarcimento relative al medesimo atto. La Società potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la franchigia. In tale caso, il Contraente dovrà provvedere a rimborsare immediatamente alla Società gli importi da questi anticipati.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE "D&O"

Art. 1 – Definizioni

2. Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

   Amministratore, Dirigente, Sindaco

   Si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio Sindacale della Società e il Direttore Generale.

   Assicurato

   Si intende qualsiasi passato, presente o futuro Amministratore, Dirigente o Sindaco della società e di ogni sua Società controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Dirigenti e Sindaci dopo la data di inizio di validità della presente polizza.

   Il termine Assicurato comprenderà altresì:

   a. qualunque persona designata purché l'atto illecito riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. A titolo esemplificativo e non limitativo:
      - il membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
      - il responsabile della protezione dati (DPO), ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i.;
      - il responsabile della Redazione dei Documenti Contabili ai sensi della Legge n. 262/2005 e s.m.i.;
      - il responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
      - il rappresentante in Società Collegate.
   b. il dipendente della Società:
      - nello svolgimento di funzioni direttive o di controllo di qualsiasi Società;
      - che sia coinvolto in una richiesta di risarcimento derivante dalla violazione di disposizioni in materia di Diritto del Lavoro;
      - nominato come convenuto insieme con un Amministratore o Sindaco di una Società nell'ambito di una richiesta di risarcimento in cui si sostenga che tale dipendente abbia preso parte o concorso alla commissione di un atto illecito;
      - nominato nell'ambito di un'indagine su un soggetto assicurato.
   c. ed inoltre:
      - il Liquidatore delle società controllate in liquidazione volontaria ove siano espressamente indicate e previa autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore;
      - qualsiasi persona fisica, dipendente della Società, riconosciuta responsabile come Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
      - il Rappresentante in società partecipate/collegate;
      - qualunque Amministratore di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto;
      - i soggetti che ricoprono nella Società analogo ruolo degli Amministratori secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O).

   Assicuratore

   Si intende l'impresa assicuratrice (anche definita compagnia).

   Carica esterna

Si intende la carica assunta da un Amministratore, Dirigente o Sindaco, debitamente eletto o nominato dalla Società assicurata, in qualunque Persona giuridica diversa dalla Società assicurata a condizione che, e fino al momento in cui, tale incarico sia eseguito su specifica richiesta scritta o sotto la direzione della Società assicurata.

Atto illecito

Si intende qualsiasi:

a. reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, errore nella gestione dei rapporti di lavoro, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo e/o dello statuto od altri atti commessi, o che si presume siano stati commessi da un Assicurato - anche in caso di colpa grave - nell'esercizio delle proprie funzioni, che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento;
b. altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato esclusivamente in funzione della posizione ricoperta.

Contraente

Trentino Sviluppo Spa.

Dipendente

Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione include altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano ivi compresi i dirigenti.

Costi di difesa

Si intendono:

a. qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, perizia, consulenza tecnica, liquidazione, accordo o appello nei confronti di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato;
b. somme dovute a titolo di cauzione in relazione ad eventuali richieste di risarcimento, controversie relative a beni ed ala libertà personale o procedimenti di estradizione.

I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del Codice Civile italiano.

Costi di difesa di emergenza

Si intendono i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicurazione in relazione ad una richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore. Resta in particolare convenuto che i costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore non potranno, in ogni caso, eccedere l'ammontare di 80.000,00 euro; i costi di difesa di emergenza sono parte dei costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Codice Civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.

Costi di indagine

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso dell'Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'indagine.

Costi di mitigazione

Si intendono le somme corrisposte in misura ragionevole ad un potenziale reclamante necessarie al fine di limitare la responsabilità civile di un soggetto Assicurato.

I costi di mitigazione non includono in alcun caso:

a. responsabilità non coperte dalla presente polizza; ovvero
b. pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un'indagine sull'Assicurato o ad un'indagine precedente ad una richiesta di risarcimento; ovvero
c. pagamenti ad un potenziale reclamante al fine di limitare la responsabilità civile di una Società, sia a carico di quest'ultima sia a carico di un Assicurato per conto della Società.

Danno alla persona

Si intende qualsiasi danno all'integrità fisica o morale subito da una persona fisica e include infortuni, lesioni personali, malattia, sofferenza psicologica, morte e danni morali.

La definizione di danno non include:

a. multe o sanzioni amministrative, civili o penali;
b. imposte;
c. qualsiasi ammontare per il quale un Assicurato non sia civilmente responsabile;
d. danni a carattere punitivo o esemplare, ove previsti dall'ordinamento giuridico applicabile, e l'ammontare di ogni richiesta di risarcimento per danni multipli che ecceda il risarcimento del danno, nel caso in cui tali danni derivino da atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro.
e. qualsiasi stipendio, salario o compenso degli assicurati della Società assicurata;
f. qualsiasi ammontare considerato non assicurabile ai sensi della legge applicabile alla presente polizza.

Danno a cose

Si intende ogni deterioramento, alterazione, distruzione, perdita, furto, danno fisico o mancato utilizzo di qualsiasi bene materiale, sia mobile che immobile.

Operazione

Si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi:

a. il consolidamento o la fusione del Contraente con altra entità, con modalità tali per cui il primo non risulti la società incorporante, ovvero la vendita di tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni ad altra persona o entità o gruppo di persone o entità che agiscano di concerto;
b. persone o entità o gruppi di persone o entità che agiscono di concerto per l'acquisizione del Controllo della Contraente;
c. l'ammissione della Società a qualsiasi procedura concorsuale, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.; di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e s.m.i. nonché a qualsiasi procedura ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. e ad ogni altra procedura analoga e/o riconducibile a tutte quelle sopra citate.

Perdite pecuniarie

Si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più richieste di risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali e/o giudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti).

Per contro, le perdite pecuniarie non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata.

Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali e/o giudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.

Richiesta di risarcimento

Si intende:

a. qualsiasi procedimento civile, arbitrale, giudiziale intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
b. qualsiasi richiesta scritta avanzata da parte di una persona fisica, Associazione o persona giuridica (che non sia la Società o che non sia in nome e per contro della stessa), con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato;
c. qualsiasi azione penale o civile proposta in sede di procedimento penale intentata contro un Assicurato;
d. qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specificato commesso da un Assicurato;
e. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato.

Richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro

Si intende qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della Società ed emergente da qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo, effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego, impropria rappresentazione dell'impiego, colpevole omissione di assunzione o di promozione, colpevole deprivazione di opportunità di carriera, ingiustificato provvedimento disciplinare, mancato rilascio di accurate referenze professionali, mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente, qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro), oppure discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria, oppure omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale.

Richiesta di risarcimento unica

Si intende un singolo Evento assicurato o più eventi assicurati nella misura in cui gli stessi traggano origine da o abbiano fondamento in ovvero siano altrimenti attribuibili e/o connessi alla medesima causa od origine; tutti tali eventi assicurati saranno considerati come una Richiesta di risarcimento unica, indipendentemente dal fatto che gli stessi coinvolgano un unico o diversi reclamanti, Assicurati o fatti controversi.

Singolo Atto illecito

Si intende un Atto illecito, o qualsiasi serie di atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.

Società / Società assicurate

Si intende la Contraente della polizza ed ogni sua Società controllata. Le Società controllate che nel corso della copertura assicurativa escano dal controllo della Contraente manterranno, senza alcuna soluzione di continuità, la qualifica di Società assicurate.

Società collegata

Si intende qualsiasi Società di cui la Contraente possegga, al momento di inizio di validità della polizza operante durante tale periodo, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società controllate, almeno il 5% ma non più del 50% delle azioni o quote con diritto di voto emesse e circolanti.

Società controllate

Si intende qualsiasi entità della quale il Contraente abbia attualmente od abbia avuto in passato il controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue Controllate, alla data di inizio del periodo di polizza o precedentemente.
Per controllo si intende il controllo di un'entità attraverso:

a. il controllo della composizione del consiglio di amministrazione di tale entità;
b. il controllo di più della metà delle azioni o del capitale di tale entità;
c. il possesso di oltre la metà del capitale di tale entità;
d. la creazione di tale entità.

Ai fini della presente polizza un'entità cessa di essere una Controllata nel momento in cui il Contraente perde il Controllo diretto o indiretto di tale entità attraverso una o più delle sue Controllate.

Persona giuridica diversa dalla società assicurata

Si intende qualsiasi organizzazione esente dall'imposizione fiscale e senza scopo di lucro, o qualsiasi società od organizzazione in cui la Società assicurata detiene direttamente o indirettamente una minoranza delle quote o azioni emesse o da emettere. In ogni caso non è inclusa nella definizione di Persona giuridica diversa dalla società assicurata un ente che:

a. sia organizzato secondo le leggi degli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione;
b. abbia i propri titoli quotati in qualsiasi mercato azionario;
c. sia un istituto finanziario.

Titolo

Si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.

Indagine

Si intende qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'Assicurato in qualità di Amministratore,Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.

Questionario per la valutazione del rischio

Si intende ogni singolo questionario per la valutazione del rischio ed i relativi allegati sottoposti all'Assicuratore in relazione all'assunzione del rischio regolamentato dalla presente polizza o di cui la presente polizza rappresenta il rinnovo o la sostituzione.

Rappresentante in società partecipate/collegate

Si intende qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società.

Sostanza inquinante

Si intende qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o di proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici ed ospedalieri.

Spese per il ripristino della reputazione

Si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta a mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento

coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.

Premio annuale

Si intende l'ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del Periodo di Assicurazione.

Periodo di Assicurazione

Si intende il periodo di tempo specificato nel Frontespizio di polizza.

Art. 2 – Costituzione o acquisizione di nuove società controllate

1. La definizione di Società controllata è estesa a qualsiasi società costituita dal Contraente o della quale il Contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile successivamente alla data di decorrenza della polizza, a condizione che la stessa:
   a. non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;
   b. non sia quotata in alcuna borsa valori;
   c. non sia in liquidazione;
   d. non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni.

Art. 3 – Oggetto dell'Assicurazione e principio "claims made"

1. L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e copre per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
2. L'Assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto(anche per il tramite dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento) il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica ara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.
6. Le seguenti clausole si riferiscono a qualsiasi sinistro avanzato ai sensi della presente polizza e che corrisponda a tutti i termini e condizioni della stessa:
   h. Responsabilità civile di organi di amministrazione e controllo
      L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante periodo di assicurazione in seguito a qualsiasi atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società, abbia indennizzato l'Assicurato.
   i. Rimborso all'azienda

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta, rispetto alla decorrenza della polizza contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in seguito ad atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Dirigente o Sindaco della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della perdita pecuniaria.

j. Rappresentante in Società partecipate/collegate

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi rappresentante in Società partecipate/collegate, le perdite pecuniarie conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione e relativa ad un atto illecito commesso dal rappresentante in Società partecipate/collegate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della Società partecipate/collegate, escluso il caso di colpa grave.

k. Costi di difesa

L'Assicuratore si obbliga a sostenere i Costi di difesa per qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente o Dipendente e di rimborsare alla Società i Costi di difesa per i quali la Società assicurata abbia indennizzato un Assicurato. La garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 100.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo.

l. Responsabilità del dipendente (atti dannosi commessi nell'esecuzione del rapporto di lavoro)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente o Dipendente dai Danni risultanti da qualsiasi Sinistro avanzato contro di esso per Atti dannosi commessi in relazione ad un rapporto di lavoro.

m. Spese legali in relazione ad una investigazione formale

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti da tutte le Spese legali in relazione ad una investigazione formale che riguardi la Società assicurata.

n. Responsabilità per cariche esterne

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne qualsiasi persona fisica, che su espressa designazione della Società assicurata ricopre la carica di Amministratore, Sindaco o Dirigente di una qualsiasi Persona giuridica diversa dalla Società assicurata per i Danni derivanti da un Sinistro per qualsiasi Atto dannoso commesso da tale persona fisica. Si conviene, tuttavia, che questa garanzia non si applichi ad una Persona giuridica diversa dalla Società assicurata che:

i. sia costituita e regolata secondo le leggi degli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione; oppure
ii. abbia i propri titoli quotati in qualsiasi mercato azionario regolamentato o meno in qualsiasi paese del mondo; oppure
iii. sia un Istituto finanziario.

Qualsiasi copertura per Cariche esterne sarà concessa specificamente per la parte eccedente l'indennizzo o l'assicurazione fornita dalla Persona giuridica diversa dalla Società assicurata. Qualsiasi pagamento effettuato dall'Assicuratore che sia dovuto ai sensi di un'altra polizza, e per causa di un Sinistro nei confronti di un Assicurato per la sua Carica esterna, ridurrà il massimale, per cui l'Assicuratore è responsabile in riferimento a tale Sinistro, dell'ammontare di tale pagamento.

o. Copertura della responsabilità civile dell'Assicurato

L'Assicuratore si impegna a risarcire ogni PERDITA imputabile all'Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento per un fatto illecito della società compreso in garanzia, ivi inclusi costi, oneri e spese.

p. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso l'Assicurato
L'assicuratore si impegna a risarcire ogni perdita imputabile all'Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento esclusivamente riconducibile a casi di: demansionamento,indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal 5° comma dell'articolo 18 della legge 300/70.

q. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli amministratori
L'Assicuratore si impegna a risarcire ogni perdita imputabile agli amministratori in conseguenza di una richiesta di risarcimento riconducibile a casi di:
1. ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato;
2. dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente;
3. violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali o integrativi vincolanti, in materia di lavoro dipendente;
4. privazione ingiustificata di avanzamento nella carriera, nell'impiego o nell'anzianità;
5. ingiuste sanzioni disciplinari o valutazioni negative ingiustificate o la mancata adozione di politiche e procedure adeguate riferite al lavoro dipendente ed al luogo di lavoro;
6. inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili;
7. insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore dipendente;
8. procedimenti disciplinari in genere.

r. Procedimenti speciali
L'assicuratore si obbliga a rimborsare agli amministratori, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, le spese per procedimenti speciali fino ad un massimo di € 500.000,00, da essi ragionevolmente sostenuti – previa autorizzazione scritta dell'assicurato.

s. Spese di pubblicità
Nel caso in cui gli amministratori, in nome proprio o per conto dell'assicurato., dovessero sostenere delle spese per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una richiesta di risarcimento garantita dalla presente polizza, l'assicuratore rimborserà tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un "sottolimite di indennizzo" pari ad Euro 150.000,00.
in nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli amministratori ed ai dipendenti dell'assicurato.

t. Spese di inquinamento
Con esclusivo riferimento alla copertura della responsabilità civile degli amministratori, la presente polizza si applica ai costi, oneri e spese sostenuti per la difesa dallerichieste di risarcimento derivanti da sostanze inquinanti. la garanzia è prestata con un sottolimite di € 200.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo.

u. Responsabilità degli amministratori per mobbing
Fermo restando quanto dalle esclusioni di polizza per azioni od omissioni dolose, la presente polizza si applica alle richieste di risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità – esercitate ai sensi degli artt.. 2393 c.c e/o 2476 c.c. – nei confronti degli amministratori in seguito a contenziosi per mobbing tra l'assicurato e uno o più dipendenti.

v. Estensione Spese impreviste
L'assicuratore si obbliga a rimborsare agli amministratori, a fronte dell'esibizione di regolari fatture, i costi, oneri e spese sostenuti senza la preventiva autorizzazione degli assicuratori in relazione a una richiesta di risarcimento per fatti illeciti compresi in garanzia, qualora, a causa di imprevisti ed

emergenze, non sia ragionevolmente possibile per gli amministratori ottenere il preventivo consenso scritto degli assicuratori. la garanzia è prestata con un "sottolimite di indennizzo" di € 50.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo.

w. Estensione spese di viaggio
Nel caso in cui gli amministratori, in nome proprio o per conto dell'assicurato, dovessero sostenere delle spese di viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad una richiesta di risarcimento garantita dalla presente polizza, l'assicuratore rimborserà tali spese, previo consenso scritto degli stessi, con un "sottolimite di indennizzo" pari ad Euro 2.500,00.
in nessun caso sono da intendersi garantiti dalla presente estensione eventuali emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli amministratori ed ai dipendenti dell'assicurato.

Art. 4 – Altre assicurazioni

1. Se sul medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Art. 5 – Richieste di risarcimento correlate

1. Qualsiasi richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile al medesimo atto illecito o a più atti illeciti collegati o continuati o, ancora, ad atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti, saranno considerati un'unica richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli assicurati richiedenti, coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.
2. Oppure nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una richiesta di risarcimento:
   a. in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata oppure;
   b. in qualsiasi modo riconducibile ad un atto illecito identico o correlato ad un altro atto illecito dal quale è derivata una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata;

   la stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima richiesta di risarcimento.

Art. 6 – Controllate estere

1. La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – Costi di difesa

1. La Società assicurata e gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi sinistro avanzato nei loro confronti. L'Assicuratore ha il diritto, ma non è tenuto, ad intervenire nella difesa, nel procedimento e nelle trattative per qualsiasi definizione della controversia.
2. Non è permesso alla Società assicurata e agli Assicurati di sostenere costi di difesa, ammettere alcuna responsabilità, fare acquiescenza, accogliere o fare proposte di transazioni giudiziali o extragiudiziali senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non dovrà essere negato senza giustificato motivo. L'Assicuratore non sarà responsabile per un danno subito da un Assicurato, derivate da costi di difesa sostenuti dall'Assicurato per aver ammesso la responsabilità, aver fatto acquiescenza, aver accolto una transazione o fatto una proposta di transazione senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore. La

Società assicurata e gli Assicurati accettano che non devono intraprendere consapevolmente alcuna difesa o azione che possa incrementare la responsabilità dell'Assicuratore per danni coperti dalla presente polizza.

3. L'Assicuratore anticiperà per conto degli Assicurati i costi di difesa in eccesso all'eventuale franchigia applicabile, prima della definizione finale della controversia in relazione ad un sinistro avanzato nei confronti degli stessi. Saranno anticipati anche i costi di difesa che un Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione in un procedimento penale e a prescindere dell'accertamento della colpa dello stesso, salva restituzione in caso di condanna per reato doloso con sentenza definitiva.
4. L'anticipazione dei costi di difesa da parte dell'Assicuratore è soggetta alle seguenti condizioni:
   a. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e l'Assicuratore si accordino in merito alla ripartizione dei costi di difesa coperti e non coperti, allora l'Assicuratore avanzerà l'ammontare dei costi di difesa ritenuti coperti;
   b. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e le Società controllate e l'Assicuratore, dopo aver esaurito ogni tentativo, non giungano ad un accordo in merito alla ripartizione dei costi di difesa:
      - l'Assicuratore dovrà anticipare la percentuale dei costi di difesa, ritenuti da lui coperti, fino a che una diversa ripartizione venga accordata o imposta giudizialmente o mediante una decisione arbitrale;
      - su richiesta della Società assicurata o degli Assicurati, l'Assicuratore sarà tenuto a sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale. Si applicano le disposizioni sull'arbitrato contenute nel Codice di Procedura Civile, con esclusione della nomina del collegio arbitrale, che sarà composto da un arbitro nominato da parte della Società assicurata e degli Assicurati, un arbitro nominato dall'Assicuratore e un terzo arbitro indipendente, nominato dai primi due arbitri;
      - non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato;
      - ogni ripartizione dei costi di difesa determinata da un lodo arbitrale o da un giudizio si applicherà retroattivamente ai costi di difesa anticipati in precedenza.

   La ripartizione o l'anticipo dei costi di difesa non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri danni in ragione di detto sinistro.
5. La Società assicurata e gli Assicurati convengono che nei seguenti casi verrà accordata una distribuzione dei danni:
   a. qualora un sinistro sia stato avanzato nei confronti della Società assicurata o degli Assicurati che sia basato su fatti coperti e fatti non coperti;
   b. qualora un sinistro sia stato avanzato nei confronti della Società assicurata, di un Assicurato e/o di altre parti, che siano compresi e non compresi nella copertura estesa (inclusi la Società assicurata, gli Assicurati e le Società controllate).

   Tale imputazione dovrà essere decisa sulla base delle rispettive esposizioni legali e finanziarie delle parti per tali questioni e dei rispettivi benefici ottenuti dalle parti attraverso una transazione sulla controversia.
6. La Società assicurata e gli Assicurati dovranno fornire all'Assicuratore copie di relazioni, indagini, conclusioni, documenti correlati e ogni altra informazione, assistenza e cooperazione necessaria che l'Assicuratore potrebbe richiedere ragionevolmente.

Art. 8 – Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione

1. Con un sotto limite complessivo di 30.000,00 euro la presente estensione copre:
   a. i costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione:
      - l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per i costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di

qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, da parte o per conto dell'Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:

i. ricevimento, da parte dell'Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti;

ii. l'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato.

- i procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale si contesti l'ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l'individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.

b. i costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione:
   - previo consenso scritto dell'Assicuratore, quest'ultimo corrisponderà alla Contraente la copertura dei costi per procedimenti di estradizione.

2. Per costi per procedimenti di estradizione si intendono costi, spese e onorari di qualsiasi consulente fiscale qualificato o consulente di pubbliche relazioni delle cui prestazioni professionali l'Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

Art. 9 – Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro

1. L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le perdite pecuniarie derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).
2. Esclusivamente con riferimento alla presente estensione:
   a. la definizione di Assicurato è estesa a tutti i dipendenti della Società;
   b. l'estensione territoriale è Mondo intero escluso USA e Canada.

Art. 10– Eredi, patrimonio, rappresentanti legali e coniugi

1. Se uno o più degli Assicurati muore, perde la capacità giuridica di agire, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa all'asse ereditaria, agli eredi, ai rappresentanti legali (tutori o curatori) ed ai coniugi degli Assicurati,i quali saranno considerati Assicurati esclusivamente ai fini della copertura di un sinistro coperto ai sensi della presente polizza e derivante, esclusivamente, dal loro status rispettivo e, nel caso del coniuge, qualora tale sinistro sia diretto ad ottenere il risarcimento dalla proprietà facente parte della comunione dei beni, dei beni posseduti in comune tra coniugi o della proprietà trasferita dall'Assicurato al coniuge.
2. Nessuna copertura è prevista per qualsiasi atto, errore o omissione dell'asse ereditaria, erede, rappresentante legale o coniuge.
3. Tutti i termini e le condizioni della presente polizza, inclusa l'eventuale franchigia, applicabili ai danni subiti da un Assicurato, saranno applicati anche ai danni subiti dall'asse ereditaria, dagli eredi, dai rappresentanti legali e dai coniugi.

Art. 11 – Responsabilità civile per beni comuni

1. La presente polizza viene estesa alla perdita derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro il coniuge legittimo (divenuto tale in base alla legge codificata od alla common law, o in virtù di qualsiasi giurisdizione applicabile nel mondo) di un Assicurato, in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal suo stato di coniuge di un Assicurato, compresa qualsiasi richiesta di risarcimento nella quale si chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell'Assicurato che del coniuge, limitatamente a richiesta di risarcimento relativa all'atto illecito o agli atti illeciti commessi dall'Assicurato.

Art. 12 – Esclusioni

1. Ai sensi della presente polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi assicurato in qualsiasi modo riconducibile:
   a. al conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legittimamente diritto;
   b. ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato;
   c. a qualsiasi controversia pendente o richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse;
   d. a infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli errori nella gestione dei rapporti di lavori);
   e. a danni a, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili, ivi incluso l'ambiente;
   f. alla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato per colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle società a partecipazione pubblica per colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato.
2. Si precisa che la presente polizza non copre in alcun modo danni, diretti o indiretti, che sono assicurabili da altre polizze come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio, RCT/RCO, RC e infortuni.

Art. 13 – Massimale

3. L'ammontare viene stabilito in 15.000.000,00 euro e rappresenta l'importo complessivo massimo che l'Assicuratore deve versare per qualsiasi danno subito ai sensi di questa polizza, indipendentemente dal numero di sinistri presentati o dai danni subiti da un Assicurato.
4. Le spese legali che sono state liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso con la sentenza, che chiude il processo, sono parte dei danni e, pertanto, soggetti al massimale. I costi di difesa che l'Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione del danneggiato, sono invece poste a carico dell'Assicuratore in aggiunta al massimale e fino alla concorrenza di un quarto di quest'ultimo.
5. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il periodo di estensione del termine per la notifica del sinistro.
6. L'Assicuratore adempierà ed estinguerà gli obblighi relativi ad ogni sinistro ai sensi della presente polizza integralmente attraverso il pagamento secondo l'ordine di pagamento deciso giudizialmente o stragiudizialmente.

7. Qualora un danno è coperto dalla presente polizza e da una qualsiasi altra polizza dell'Assicuratore o di una società controllata o partecipata dall'Assicuratore, il massimo ammontare applicabile per ogni singolo massimale sarà composto dal massimale combinato dalle due polizze.

Art. 14 – Franchigia

5. L'Assicuratore si obbliga a pagare soltanto l'ammontare del danno diverso dai costi di difesa, che è in eccesso all'ammontale dell'eventuale franchigia applicabile, fino al massimale applicabile. La franchigia non è coperta dall'assicurazione.
6. Alla presente polizza non viene applicata alcuna franchigia.

Art. 15 – Responsabilità per illegittima costituzione societaria

1. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Fondatore di società per le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di società durante il periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all'Assicuratore in conformità alle condizioni della presente polizza per qualsiasi atto illecito commesso da tale Fondatore di società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della contraente, di una Società controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una società controllata se tale atto illecito non fosse stato commesso.
2. Per Fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da:
   a. un consulente esterno;
   b. altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di società:
      - che abbia agito o agisca per conto della società al fine di costituire la contraente, una società controllata oppure un'entità giuridica che, nell'intenzione della società, doveva o deve diventare una società controllata e sia stato o sia un Assicurato nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della contraente o di una società controllata;
      - in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un Assicurato se la costituzione della società non fosse stata illegittima.

Art. 16– Denuncia di sinistro

2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza entro 30 (trenta) giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
   a. una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di una procedura giudiziaria in sede civile, amministrativa e penale, inclusi i procedimenti cautelari d'urgenza;
   b. ricevimento di un'istanza di mediazione;
   c. ricevimento di formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 17– Offerta pubblica di titoli

1. Qualora durante il periodo di assicurazione il Contraente o qualsiasi Società controllata dovesse effettuare un'offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:

- il Contraente dovrà fornire all'Assicuratore copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l'offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico;
- l'Assicuratore, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente polizza al fine di ricomprendere le perdite patrimoniali causate da atti illeciti commessi dagli assicurati relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.

2. In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la Contraente avrà pagato il premio addizionale richiesto dall'Assicuratore; effettuato il pagamento del premio, la Società controllata continuerà ad essere considerata Società controllata ai fini della presente polizza.

Art. 18– Difesa e transazioni

1. L'Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza. L'Assicuratore:
   a. anticiperà i costi di difesa;
   b. avrà il diritto, previa comunicazione scritta, di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa e/o nell'eventuale transazione di una richiesta di risarcimento.
2. In ogni caso l'Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all'Assicuratore tutta l'assistenza necessaria e attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni per attenuare le conseguenze di una richiesta di risarcimento.
3. L'Assicuratore anticiperà i costi di difesa, costi di ripristino della reputazione ed i costi di indagine preventivamente approvati sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.
4. In ogni caso l'Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui lo stesso abbia negato l'operatività della copertura assicurativa o l'anticipo richiesto dovesse superare, per quanto riguarda i costi di difesa, quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile.In caso di disaccordo tra Assicurato ed Assicuratore in merito all'ammontare di tale anticipo, quest'ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. E' comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente polizza.
5. In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all'Assicuratore nel caso in cui l'Assicurato non ne avesse avuto diritto.
6. Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.
7. L'Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario.
8. L'Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'Assicurato può transare una richiesta di risarcimento.

Art. 19–Surroga e recuperi

1. L'Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

2. Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente polizza, le stessi saranno versati all'Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti.

Art. 20 – Periodo di osservazione

1. Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione l'Assicuratore dovesse decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione di 12 mesi pagando un premio addizionale del 30% per cento del premio annuale intero a condizione che:
   a. non si sia verificata una modifica rilevante;
   b. la Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un'altra polizza che garantisce un'analoga copertura assicurativa.
2. Per fruire del periodo di osservazione, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 60 giorni dalla data di scadenza.
3. Se ha luogo una Operazione, la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un periodo di osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un periodo di osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un periodo di osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.

Art. 21 – Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Dirigenti, Sindaci o altri organi aziendali cessati

1. Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione la polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore, Dirigente, Sindaco, dipendente che svolga e/o abbia svolto funzioni direttive o di controllo, o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 72 mesi, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le richieste di risarcimento relative all'attività prestata.

Art. 22 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede

2. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'articolo 30, e con decorrenza del termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

5. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.